



NORMATIVA RCA

Ed. 15 Luglio 2006

	AUTO (AU04)	pag. 2
	CICLOMOTORE (CL03)	pag. 34

Mod. CRAS - DPNT AU04 - Ed. 15 Luglio 2006

DEFINIZIONI

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Antifurto satellitare - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

Apparecchi audio-fono-visivi - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono esclusi radiotelefoni, se non stabilmente fissati, e telefoni cellulari.

Assicurato

- Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

Bagaglio - Valigie, borse, sacche, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo e loro contenuto.

C.d.A. - Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209.

Classe di conversione universale (CU) - Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione istituita con circolare Isvap n. 555/D e riportata nelle attestazioni di rischio relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Codice Famiglia - Codice alfanumerico, riportato in polizza, che identifica la famiglia del Contraente e del proprietario del veicolo assicurato.

Codice Infobike - Quando riportato in polizza, codice alfanumerico con il quale Dueruote identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento del veicolo.

Codice Infocar - Quando riportato in polizza, codice alfanumerico con il quale Quattroruote identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento del veicolo.

Codice Nucleo: codice alfanumerico, riportato in polizza, relativo a tutti i contratti, nei quali contraente di polizza e intestatario del veicolo siano il medesimo soggetto giuridico identificato tramite partita IVA.

Conducente - Colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.

Contraente - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Degrado - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Famiglia - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Franchigia - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Indennizzo - Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio - Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

Invalità permanente - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza - L'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

Proprietario - Colui che risulta quale intestatario al PRA del veicolo sulla carta di circolazione.

Risarcimento - Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rivalsa - Azione esercitata dalla Società, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la Garanzia Tutela Giudiziaria, tale fatto è costituito dalla controversia.

Società - CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Stato di necessità - L'essere costretto a compiere un atto dalla esigenza di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Tariffa - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

Valore commerciale - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

Valore di listino a nuovo - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

Veicolo ad uso privato - Veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida, né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

RISCHI ASSICURATI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle condizioni particolari inserite in polizza.

ESTENSIONI

- 1) Responsabilità Civile dei trasportati: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- 2) Responsabilità Civile per fatto di figli minori: La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi. (Art. 2048 Codice Civile, primo comma)
- 3) Soccorso vittime della strada: La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.
- 4) Condizioni particolari: La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, disciplinati nelle Condizioni Particolari che siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio di polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.
- 5) Ricorso terzi da incendio: La Garanzia è estesa, con il limite massimo di Euro 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Certificato e contrassegno

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Attestazione dello stato di rischio

Alla scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario del Veicolo (Locatario in caso di contratti di leasing) un documento che contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

In caso di furto totale del veicolo assicurato la Società, a richiesta del Contraente e/o del Proprietario del Veicolo (Locatario in caso di contratti di leasing), rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione completato.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

Vantaggi Famiglia (Prodotti In strada per persone fisiche; Protezione in movimento; Prodotto Dueruote Protette)

In polizza è riportato un codice famiglia finalizzato ad identificare tutti i contratti relativi a veicoli appartenenti al medesimo nucleo familiare. Qualora siano assicurati, all'interno del nucleo stesso, almeno due veicoli identificati dal medesimo codice famiglia, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi tariffari:

- Sconto Quantità – All'atto dell'assunzione di ogni nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze identificate dal medesimo codice famiglia, e semprechè l'ultimo periodo di osservazione sia esente da sinistri, verrà attribuita al contratto una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Lo stesso sconto verrà in seguito attribuito, alla prima scadenza annua utile, anche agli altri veicoli identificati dal medesimo codice famiglia.
- Sconto Qualità – Alla scadenza di ognuna delle polizze riferibili al nucleo familiare, si esamina un periodo di 12 mesi avente termine 3 mesi prima della scadenza della polizza. Qualora in tale periodo non risultino sinistri a carico di alcuno dei veicoli riferibili al nucleo familiare, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente.

Ai fini dell'applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono presi in considerazione:

- i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Tali vantaggi tariffari sono concedibili ad autovetture sia ad uso privato che ad uso promiscuo, motocicli e camper ad uso privato.

Nel caso di nuovi contratti emessi successivamente al primo potrà essere assegnata la classe di merito interna 11, purché si verifichino le seguenti condizioni:

- si tratti di prima immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico oppure di prima assicurazione dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- il veicolo già assicurato oppure il veicolo con la classe di merito più bassa, nel caso di più veicoli già assicurati, abbia una classe di merito interna uguale o inferiore alla 7.

Vantaggi Lavoro&Affari (Prodotto In strada Lavoro&Affari)

In polizza è riportato un codice nucleo che identifica tutti i contratti relativi a veicoli appartenenti al medesimo soggetto giuridico, identificato tramite partita IVA. Qualora siano assicurati almeno due veicoli identificati dal medesimo codice nucleo, ogni polizza potrà godere, cumulativamente, dei seguenti vantaggi tariffari:

- Sconto Quantità – All'atto dell'assunzione di ogni nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze identificate dal medesimo codice nucleo e semprechè l'ultimo periodo di osservazione sia esente da sinistri, verrà attribuita al contratto una riduzione di

premio nella misura indicata dalla tariffa vigente; in presenza di sinistro lo sconto sarà attribuito l'anno successivo. Lo stesso sconto verrà in seguito attribuito, alla prima scadenza annua utile, anche a tutti gli altri veicoli identificati dal medesimo codice nucleo.

- Sconto Qualità – Alla scadenza di ognuna delle polizze identificate dal codice nucleo, si esamina un periodo di 12 mesi avente termine 3 mesi prima della scadenza della polizza. Qualora in tale periodo non risultino sinistri a carico di alcuno dei veicoli, verrà attribuita alla singola polizza in scadenza una riduzione di premio nella misura indicata dalla tariffa vigente.

Ai fini dell'applicazione delle sopra descritte riduzioni tariffarie, vengono presi in considerazione:

- i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Tali vantaggi tariffari sono concedibili a veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, golf car, autotassametri, targhe prova utilizzate per veicoli in genere, veicoli adibiti a spettacoli viaggianti/circhi equestri, motoslitte, gatti delle nevi, rimorchi in genere, camper e veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente.

Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

L'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia alle successive rate di premio.

■ GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (Art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. Auto

SCU - Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

TAX - Danni a cose di terzi trasportati su taxi, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

Rimangono comunque esclusi:

- denaro, preziosi, titoli;
- bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

CS - Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

FFA - Franchigia fissa ed assoluta

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

RIV - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nelle Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ☒ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- ☒ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ☒ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

BM - Bonus/Malus

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ☒ **PRIMO PERIODO:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ☒ **PERIODI SUCCESSIVI:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Classi di merito	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	
Coefficienti di determinazione del premio	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	
Classi di merito	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,48	0,50	0,52	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Coefficienti di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50	

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 18.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 18 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Classe 14, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Classe 14, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

La classe di merito di assegnazione corrisponde alla classe di merito C.U. indicata sul contratto temporaneo sempre che il Contraente:

- ☒ esibisca copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di un anno;
- ☒ sottoscriva una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 14, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato di rischio, che il Contraente è tenuto a consegnare, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 2						
Classe di Conversione Universale	Classe Bonus Malus interna di assegnazione					
	Nessun Sinistro	1 solo sinistro osservato		2 o più sinistri osservati		
	Nelle annualità precedenti, nell'anno corrente e nel periodo di osservazione	Nell'anno corrente (non riportato nel periodo di osservazione)	nel periodo di osservazione	nell'anno corrente (non riportati nel periodo di osservazione)	nell'anno corrente (di cui almeno 1 non riportato nel periodo di oss.)	nel periodo di osservazione
1	1	4	2	8	5	3
2	2	5	3	9	6	4
3	3	6	4	10	7	5
4	4	7	5	11	8	6
5	5	8	6	12	9	7
6	6	9	7	13	10	8
7	7	10	8	14	11	9
8	8	11	9	15	12	10
9	9	12	10	15	13	11
10	10	13	11	16	14	12
11	11	14	12	16	15	13
12	12	15	13	17	15	14
13	13	15	14	17	16	15
14	14	16	15	18	17	15
15	15	17	15	18	17	16
16	16	18	16	18	18	16
17	17	18	17	18	18	17
18	18	18	18	18	18	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE;

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Qualora nell'attestazione dallo stato di rischio sia indicata la classe di merito C.U.1, sia come classe di assegnazione sia come classe di provenienza, il contratto è assegnato alla classe "E".

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 14 qualora sia trascorso più di un anno. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ☒ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;

- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
- l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E9	E9	E1	4	8	12
E8	E9	E	4	8	12
E7	E8	1	4	8	13
E6	E7	1	5	9	13
E5	E6	2	5	9	13
E4	E5	2	6	10	14
E3	E4	3	6	10	14
E2	E3	3	6	10	14
E1	E2	3	7	11	14
E	E1	4	7	11	14
1	E	4	8	12	15
2	1	5	9	12	15
3	2	6	10	13	15
4	3	7	11	14	16
5	4	8	12	15	16
6	5	9	13	15	17
7	6	10	14	16	17
8	7	11	15	16	18
9	8	12	15	17	18
10	9	13	16	17	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	15	17	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

- a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario
- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
 - ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
- Il contratto è assegnato alla classe di merito 13 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4						
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente
	8	9	10	11	12	13
						1 o più
	8	9	10	11	12	13

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ☒ il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

MP - Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa

Per i contratti che, sia in sede di prima stipulazione, sia in sede di rinnovo, siano assegnati a classe di merito superiore alla 1, qualora nell'attestazione dello stato di rischio sia riportato almeno un sinistro nell'anno corrente o nei tre anni precedenti, verrà calcolato un aumento sul premio nella misura indicata dalla tariffa vigente.

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

PB – Protezione Bonus (Prodotti In strada per persone fisiche; Prodotto Protezione in movimento; Prodotto Linea Auto)

Fermo tutto quanto previsto dalla condizione particolare Bonus Malus, la presente condizione particolare consente di evitare l'applicazione delle regole evolutive nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione.

In tale circostanza non sarà inoltre applicato l'aumento di premio di cui alla condizione particolare Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa.

Sempre in presenza di un unico sinistro nel periodo di osservazione, si applica, a condizione che sussistano i necessari presupposti, lo Sconto Qualità di cui alla clausola Vantaggi Famiglia.

Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive. Tuttavia il Contraente potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti i sinistri ad eccezione di uno.

PB – Protezione Bonus (Prodotto In strada Lavoro&Affari)

Fermo tutto quanto previsto dalla condizione particolare Bonus Malus, la presente condizione particolare consente di evitare l'applicazione delle regole evolutive nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione.

In tale circostanza non sarà inoltre applicato l'aumento di premio di cui alla condizione particolare Maggiorazione di premio per sinistrosità pregressa.

Sempre in presenza di un unico sinistro nel periodo di osservazione, si applica, a condizione che sussistano i necessari presupposti, lo Sconto Qualità di cui alla clausola Vantaggi Lavoro&Affari.

Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive. Tuttavia il Contraente potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti i sinistri ad eccezione di uno.

BMI - Bonus Malus Autocarri fino a 60 q.

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

La forma tariffaria "Bonus Malus Autocarri fino 60 q.", è riservata a veicoli il cui peso complessivo a pieno carico sia inferiore o uguale a 60 quintali.

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- PRIMO PERIODO: inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- PERIODI SUCCESSIVI: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1										
Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	2
Coefficienti di determinazione del premio	0,86	0,87	0,89	0,90	0,92	0,95	0,98	1,01	1,05	1,10
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coefficienti di determinazione del premio	1,16	1,22	1,29	1,37	1,46	1,57	1,68	1,82	1,95	2,05
Classi di merito	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Coefficienti di determinazione del premio	2,20	2,33	2,46	2,60	2,72	2,89	3,04	3,20	3,38	3,59
Classi di merito	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Coefficienti di determinazione del premio	3,81	4,07	4,35	4,66	5,02	5,42	5,88	6,40	6,99	7,67

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 32.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 32 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Classe 8, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

se la vettura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto:

- Classe 11, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni
- Classe 13, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 10, qualora sul contratto temporaneo non sia indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
 - Classe 16, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
 - Classe 21, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
- Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di un anno ed a sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 8, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Sempre che il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza determinata secondo il criterio descritto nella tabella 2.

Tabella 2																	
Classe Bonus Malus interna di assegnazione																	
Viene in primo luogo determinata una Classe Bonus Malus sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri pagati o riservati a persone. Sulla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone provocati nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa).																	
<table border="1"><thead><tr><th>Anni indenni da sinistri</th><th>Classe Bonus Malus</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">5</td></tr><tr><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">6</td></tr></tbody></table>	Anni indenni da sinistri	Classe Bonus Malus	5	1	4	2	3	3	2	4	1	5	0	6	+		
Anni indenni da sinistri	Classe Bonus Malus																
5	1																
4	2																
3	3																
2	4																
1	5																
0	6																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro</th></tr></thead><tbody><tr><td>⊗</td><td>5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente</td></tr><tr><td>⊗</td><td>5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa</td></tr><tr><td>⊗</td><td>4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa</td></tr><tr><td>⊗</td><td>3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa</td></tr><tr><td>⊗</td><td>2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa</td></tr><tr><td>⊗</td><td>1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa</td></tr><tr><td>⊗</td><td>nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio</td></tr></tbody></table>		Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro		⊗	5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente	⊗	5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa	⊗	4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa	⊗	3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa	⊗	2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa	⊗	1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa	⊗	nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio
Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro																	
⊗	5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente																
⊗	5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa																
⊗	4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa																
⊗	3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa																
⊗	2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa																
⊗	1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa																
⊗	nessuna classe nel caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio																
NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).																	

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 8, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 8 qualora sia trascorso più di un anno. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

- ⊗ Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ⊗ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
 - ⊗ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
 - ⊗ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
 - ⊗ l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.
- a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il contratto è assegnato alla classe di merito:
- ⊗ Classe 8, per il caso di prima immatricolazione;
 - ⊗ Classe 11, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni;
 - ⊗ Classe 13, per il caso di voltura e qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni.
- b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di merito	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22
1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27
9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28
12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32
24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ☒ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ☒ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) **VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO**

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

a) *Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario*

Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi forme tariffarie diverse.

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

b) *Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito 8 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4							
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente	
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno corrente	1 o più
	4	5	6	7	8	8	12
A tal fine vengono presi in considerazione:							
■ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;							
■ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.							
Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).							

6) **SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione

7) **FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico inferiore a 60q.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 8.

8) **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

BMS - Bonus Malus Autocarri oltre 60 q.

1) **DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

La forma tariffaria "Bonus Malus Autocarri oltre 60 q.", è riservata a veicoli il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 60 quintali.

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- **PRIMO PERIODO:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **PERIODI SUCCESSIVI:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1										
Classi di merito	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	1	2
Coefficienti di determinazione del premio	0,74	0,77	0,79	0,82	0,85	0,89	0,92	0,96	1,00	1,04
Classi di merito	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Coefficienti di determinazione del premio	1,09	1,13	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,49	1,57	1,64
Classi di merito	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Coefficienti di determinazione del premio	1,73	1,82	1,92	2,02	2,13	2,25	2,38	2,47	2,54	2,61
Classi di merito	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Coefficienti di determinazione del premio	2,68	2,74	2,80	2,85	2,89	2,93	2,97	3,03	3,10	3,18

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 32.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 32 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Classe 11, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Classe 16, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

- Classe 13, qualora sul contratto temporaneo non sia indicata alcuna maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus;
 - Classe 18, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 15%;
 - Classe 24, qualora sul contratto temporaneo sia indicata la maggiorazione per sinistrosità pregressa Pejus del 25%;
- Il Contraente è tenuto a esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di un anno ed a sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 11, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Sempre che il Contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza determinata secondo il criterio descritto nella tabella 2.

Tabella 2																						
Classe Bonus Malus interna di assegnazione																						
Viene in primo luogo determinata una Classe Bonus Malus sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'anno corrente), senza sinistri pagati o riservati a persone. Sulla classe così determinata, per ogni sinistro, viene applicata una maggiorazione come di seguito indicato; si considerano tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone provocati nell'ultimo quinquennio compreso l'anno corrente, a partire, in ordine di tempo, dall'annualità più recente (ultima annualità assicurativa) alla meno recente (prima annualità assicurativa).																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anni indenni da sinistri</th> <th>Classe Bonus Malus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Anni indenni da sinistri	Classe Bonus Malus	5	1	4	2	3	3	2	4	1	5	+	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente.</td> </tr> <tr> <td>■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>■ 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>■ 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>■ 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>■ 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa</td> </tr> <tr> <td>■ nessuna classe ¹⁴ caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio</td> </tr> </tbody> </table>	Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro	■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente.	■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa	■ 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa	■ 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa	■ 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa	■ 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa	■ nessuna classe ¹⁴ caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio
Anni indenni da sinistri	Classe Bonus Malus																					
5	1																					
4	2																					
3	3																					
2	4																					
1	5																					
Maggiorazioni della classe di merito per ogni sinistro																						
■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'anno corrente.																						
■ 5 classi per ogni sinistro avvenuto nell'ultima annualità assicurativa																						
■ 4 classi per ogni sinistro avvenuto nella quarta annualità assicurativa																						
■ 3 classi per ogni sinistro avvenuto nella terza annualità assicurativa																						
■ 2 classi per ogni sinistro avvenuto nella seconda annualità assicurativa																						
■ 1 classe per ogni sinistro avvenuto nella prima annualità assicurativa																						
■ nessuna classe ¹⁴ caso di assenza totale di sinistri nell'attestato di rischio																						

0	6	
<p>NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).</p>		

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 11, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo, ovvero, alla classe 11 qualora sia trascorso più di un anno. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio dell'ultima annualità assicurativa completata.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ☒ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- ☒ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
- ☒ l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.

- a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario
Salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore, il contratto è assegnato alla classe di merito:
- ☒ Classe 11, per il caso di prima immatricolazione;
 - ☒ Classe 16, per il caso di voltura.

- b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario
Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 3					
Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati					
Classe di merito	Nessun sinistro	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
E8	E8	E2	5	12	18
E7	E8	E1	6	13	19
E6	E7	1	7	13	19
E5	E6	2	7	14	20
E4	E5	3	8	15	20
E3	E4	3	9	15	21
E2	E4	4	10	16	21
E1	E3	5	10	17	22

1	E2	6	11	17	23
2	E1	7	12	18	23
3	1	8	13	19	24
4	2	8	13	19	24
5	3	9	14	20	25
6	3	10	15	21	25
7	4	11	15	21	26
8	5	12	16	22	27
9	6	13	17	23	27
10	7	13	18	23	28
11	8	14	18	24	28
12	9	15	19	25	29
13	9	16	20	25	29
14	10	17	21	26	30
15	11	18	21	26	31
16	12	18	22	27	31
17	13	19	23	28	32
18	14	20	23	28	32
19	14	21	24	29	32
20	15	22	25	30	32
21	16	23	26	30	32
22	17	23	26	31	32
23	18	24	27	32	32
24	19	25	28	32	32
25	20	26	29	32	32
26	20	27	29	32	32
27	21	28	30	32	32
28	22	28	31	32	32
29	23	29	32	32	32
30	24	30	32	32	32
31	25	31	32	32	32
32	26	32	32	32	32

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ☒ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ☒ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario

Le forme tariffarie Bonus Malus Autocarri fino a 60 q. e Bonus Malus Autocarri oltre 60 q., sono da intendersi forme tariffarie diverse.

- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 11 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4							
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente	
Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo Anno	Anno corrente	1 o più	
Classe di assegnazione	7	8	9	10	11	11	14
A tal fine vengono presi in considerazione:							
<ul style="list-style-type: none"> ■ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato; ■ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato. Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).							

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano;
- il nuovo veicolo rientri nella stessa forma tariffaria del veicolo rubato ovvero abbia un peso complessivo a pieno carico superiore a 60q.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 11.

8) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto, se superiore a tre mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

BMM – Bonus Malus Motocicli (Prodotto Dueruote Protette)

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus Motocicli, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- PRIMO PERIODO: inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- PERIODI SUCCESSIVI: decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma Bonus Malus si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe minima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1									
Classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coefficienti di determinazione del premio	0,60	0,61	0,62	0,63	0,65	0,67	0,71	0,75	0,79
Classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficienti di determinazione del premio	0,84	0,89	0,95	1,02	1,10	1,35	1,65	2,05	2,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 18.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 18 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

Classe 14, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà;

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Classe 14, se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

Classe 14 sempre che il Contraente:

- ☒ esibisca copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di un anno;
- ☒ sottoscriva una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 14, nel caso in cui non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto che assicurava il veicolo dato in conto vendita e riproposto per essere assicurato;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato di rischio, che il Contraente è tenuto a consegnare, secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 2				
Classe di Conversione Universale	Classe Bonus Malus interna di assegnazione			
	Nessun sinistro	1 solo sinistro osservato		2 o più sinistri osservati
	Nelle annualità precedenti, nell'anno corrente e nel periodo di osservazione	Nelle annualità precedenti o Nell'anno corrente (quando non riportato nel periodo di osservazione)	Nel periodo di osservazione	Nell'anno corrente o nelle annualità precedenti
1	1	11	9	18
2	2	12	10	18
3	3	13	11	18
4	4	14	12	18
5	5	15	13	18
6	6	16	14	18
7	7	17	15	18
8	8	18	16	18
9	9	18	17	18
10	10	18	18	18
11	11	18	18	18
12	12	18	18	18
13	13	18	18	18
14	14	18	18	18
15	15	18	18	18
16	16	18	18	18
17	17	18	18	18
18	18	18	18	18

I sinistri da prendere in considerazione sono:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità indicata nella dichiarazione negli ultimi 5 anni applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano.
- se l'immatricolazione o la voltura del veicolo siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.

b) *Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di merito precedentemente raggiunta	Tabella 3 Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	11	18	18	18
2	1	12	18	18	18
3	2	13	18	18	18
4	3	14	18	18	18
5	4	15	18	18	18
6	5	16	18	18	18
7	6	17	18	18	18
8	7	18	18	18	18
9	8	18	18	18	18
10	9	18	18	18	18
11	10	18	18	18	18
12	11	18	18	18	18
13	12	18	18	18	18
14	13	18	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ☒ I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- ☒ I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario

- ☒ nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- ☒ nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- ☒ nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri della tabella 2.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella seguente tabella

Tabella 4							
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente	
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
09	10	11	12	13	13	13	18

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ☒ il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

8) **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO** (clausola stampata solo se è selezionata l'opzione "Sospensione del contratto" per il prodotto Dueruote Protette)

La sospensione del contratto, se superiore a due mesi, determina un'interruzione del periodo di osservazione pari alla durata della sospensione; il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

PBM – Protezione Bonus Motocicli (*Prodotto Dueruote Protette*)

Fermo tutto quanto previsto dalla condizione particolare Bonus Malus Motocicli, la presente condizione particolare consente di evitare l'applicazione delle regole evolutive nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione.

Sempre in presenza di un unico sinistro nel periodo di osservazione, si applica, a condizione che sussistano i necessari presupposti, lo Sconto Qualità di cui alla clausola Vantaggi Famiglia.

Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri, valgono le normali regole evolutive. Tuttavia il Contraente potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti i sinistri ad eccezione di uno.

STA - Rischio statico rimorchi

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Rimangono comunque esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono comunque addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

PAG - Pagamento anticipato del premio

Premesso che il veicolo è locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

Se il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus, No Claim Discount/Pejus o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata viene suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Se uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo "periodo di osservazione".

Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell'indice ISTAT "Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati", intervenute nel corso del contratto stesso.

TEM - Rischi di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità. Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

RIM - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempra tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

STO - Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri:

- Automotoclub Storico Italiano (ASI)
- Storico Lancia
- Italiano Fiat
- Italiano Alfa Romeo
- Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
- Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

SPE - Veicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

CIR - Veicoli utilizzati da esercenti di circhi equestri e di spettacoli viaggianti per il trasporto delle attrezzature o per uso abitazione

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

LOC - Locazione senza conducente

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

RIN - Tacito rinnovo del contratto

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall'evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NEV - Sgombero neve

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

TEL - Assicurazione su telaio

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione.

SLI - Motoslitte e gatti delle nevi con traino

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dal traino di barelle con feriti e/o il traino di sciatori.

NCD/P - No Claim Discount/Pejus

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria NCD/Pejus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (Periodi di Osservazione):

■ **PRIMO PERIODO:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

■ **PERIODI SUCCESSIVI:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma NCD/Pejus si articola in 5 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti secondo la tabella che segue:

classi di merito	1	2	3	4	5
coefficienti di determinazione del premio	0,85	0,90	1,00	1,15	1,25

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA

■ classe 3, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;

■ classe 5, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO:

■ classe 3, se se la voltura è avvenuta da non oltre sei mesi e l'Assicurato esibisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;

■ classe 5, se la voltura è avvenuta da oltre sei mesi o in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.

C. VEICOLO GIA' ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Sempre che il Contraente presenti l'attestazione dello stato di rischio, il contratto è assegnato:

- alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni		
anni indenni da sinistri	Sinistri verificatisi nell'anno corrente ma non nel periodo di osservazione	Sinistri verificatisi nel periodo di osservazione

	ultimi 5 anni	Ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	Anno corrente	1 o più	2 (pejus 15%)	>2 (pejus 25%)
Classe di assegnazione	1	1	1	2	2	3	3	4	5

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

- ☒ alla classe di merito 5, in caso di mancata consegna dell' attestazione dello stato di rischio da parte del Contraente, tuttavia nel caso in cui la consegna successivamente, ma comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

D. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, se avvenuta da oltre un mese. Il contratto è quindi assegnato:

- ☒ alla classe di merito indicata al precedente punto C), se l'attestazione dello stato di rischio risulta scaduta da meno di un anno;
- ☒ alla classe di merito 5, se l'attestazione è scaduta da oltre un anno o se il Contraente non consegna l'attestazione dello stato di rischio oppure non sottoscrive la dichiarazione di mancata circolazione.

E. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO:

Il contratto è assegnato alla classe corrispondente all'eventuale maggiorazione indicata sul contratto temporaneo, del quale il Contraente è tenuto ad esibire copia.

Per il resto rimangono ferme le regole sopra riportate.

F. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA:

Il contratto è assegnato alla classe indicata al precedente punto C, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto e copia della denuncia di furto.

G. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA:

Il contratto è assegnato alle classi di merito di seguito indicate, sempre che:

- ☒ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da meno di un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- ☒ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano.

In presenza di tali condizioni il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai seguenti criteri:

H. VEICOLO DA ASSICURARE APPARTENENTE AL MEDESIMO SETTORE TARIFFARIO

Il contratto è assegnato:

- ☒ alla classe di merito 3, salvo che l'applicazione delle regole di cui al precedente punto C) consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore alla classe 3 e sempre che l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi
- ☒ alla classe di merito 5, se l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da oltre sei mesi.

I. VEICOLO DA ASSICURARE APPARTENENTE AD UN DIVERSO SETTORE TARIFFARIO

Il contratto è assegnato:

- ☒ alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione	classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						sinistri verificatisi nell'anno corrente
	anni indenni da sinistri					Anno corrente	
	ultimi 5 anni	Ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno		1 o più
	1	1	1	2	2	3	3

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.
- ☒ alla classe di merito 5, se l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da oltre sei mesi.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

Per veicoli già assicurati presso la Società nella presente forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

classe	classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	3	4	5
2	1	3	4	5
3	2	3	4	5
4	3	3	4	5
5	3	3	4	5

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
 - ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE;
- Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, fermi i criteri di cui sopra, non si terrà conto, ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla Società.

5) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO PER CAMBIO VEICOLO

a) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso e non interrompe il periodo di osservazione, ad eccezione della sostituzione con un veicolo appartenente ad un settore tariffario diverso di cui al successivo punto b).

La sostituzione del veicolo con altro appartenente allo stesso settore tariffario determina la sostituzione del contratto, con mantenimento della classe di merito maturata, esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva; in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

b) Sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso

La sostituzione del veicolo con altro appartenente ad un settore tariffario diverso determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva; in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

Qualora il veicolo alienato, distrutto, demolito, dato in conto vendita o esportato definitivamente non risulti assicurato nell'ultimo anno, il contratto è assegnato alla classe di merito 3.

Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di assegnazione	classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
	anni indenni da sinistri					Anno corrente	sinistri verificatisi nell'anno corrente 1 o più
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno		
	1	1	1	2	2	3	3

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;

- i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

6) CONSEGNA IN CONTO VENDITA

Qualora il veicolo dato in conto vendita venga successivamente riproposto per essere assicurato, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito 3, a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi dalla sostituzione del contratto precedente. In caso contrario il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito 5.

7) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Nei casi in cui la Società preveda la possibilità per il contraente di sospendere il contratto, qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, viene sospeso, per tutta la durata della sospensione, anche il periodo di osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

8) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il Contraente può beneficiare per altro veicolo della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 3.

9) FACOLTÀ DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Nel caso di pluralità di sinistri, qualora il rimborso non riguardi la totalità degli stessi, la scelta dei sinistri da rimborsare dovrà seguire l'ordine di avvenimento, dal sinistro più recente a quello meno recente. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

NCD - No Claim Discount

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria No Claim Discount, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- **PRIMO PERIODO:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **PERIODI SUCCESSIVI:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma tariffaria No Claim Discount si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe massima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1						
Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coefficienti di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 6.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 6 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

Relativamente ai punti da A ad I, nel caso in cui il veicolo da assicurare sia un Ciclomotore ed al fine di identificare il corrispondente motivo di assegnazione, si dovrà procedere per analogia.

- A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA O CICLOMOTORE ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA
Classe 6;
- B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Classe 6;
- C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO
Classe 6;
- D. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 6;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato di rischio, che il Contraente è tenuto a consegnare secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 2							
Classe NCD di assegnazione							
Anni indenni da sinistri							Sinistri verificatisi nell'anno corrente
Classe Universale	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo anno	anno corrente	1 o più sinistri nell'anno corrente
1	1	2	3	4	5	6	6
2	1	2	3	4	5	6	6
3	1	2	3	4	5	6	6
4	1	2	3	4	5	6	6
5	1	2	3	4	5	6	6
6	1	2	3	4	5	6	6
7	1	2	3	4	5	6	6
8	1	2	3	4	5	6	6
9	1	2	3	4	5	6	6
10	1	2	3	4	5	6	6
11	1	2	3	4	5	6	6
12	1	2	3	4	5	6	6
13	1	2	3	4	5	6	6
14	1	2	3	4	5	6	6
15	1	2	3	4	5	6	6
16	1	2	3	4	5	6	6
17	1	2	3	4	5	6	6
18	1	2	3	4	5	6	6

I sinistri da prendere in considerazione sono:
☐ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
☐ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.
Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 6, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- ☒ l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- ☒ il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
- ☒ l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) *Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.

b) *Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di merito precedente mente raggiunta	Classe di assegnazione in base al numero di sinistri osservati				
	Nessun Sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	6	6	6	6
2	1	6	6	6	6
3	2	6	6	6	6
4	3	6	6	6	6
5	4	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

a) *Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario*

- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.
- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- ☒ Nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.

b) *Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario*

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4						
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni						
Classe di assegnazione	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente
	1	2	3	4	5	6
						1 o più
	6					

A tal fine vengono presi in considerazione:

- ☒ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
- ☒ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

6) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- ☒ il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- ☒ il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 6.

GM – Guida su Misura

La polizza è stipulata nella forma “Guida su Misura”: la garanzia è pienamente operativa esclusivamente durante i seguenti periodi:

- ☒ tutti i fine settimana, dalle ore 16.00 del venerdì pomeriggio e fino alle ore 4.00 del lunedì mattina;
- ☒ tutte le festività nazionali e religiose, dalle ore 16.00 del giorno precedente e fino alle ore 4.00 del giorno successivo, come da seguente elenco:
 - ☒ 1 gennaio (Capodanno)
 - ☒ 6 gennaio (Epifania)
 - ☒ 25 aprile (Ricorrenza della Liberazione)
 - ☒ il lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell'Angelo)
 - ☒ 1 maggio (Festa del Lavoro)
 - ☒ 2 giugno (Fondazione della Repubblica)
 - ☒ 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine)
 - ☒ 1 novembre (Ognissanti)
 - ☒ 8 dicembre (Immacolata Concezione)
 - ☒ 25 dicembre (Natale)
 - ☒ 26 dicembre (S. Stefano)
- ☒ 30 giorni all'anno, a scelta del Contraente, dei quali: 10 giorni attivabili singolarmente; i restanti 20 attivabili a gruppi di 5 giorni consecutivi. L'attivazione della garanzia avverrà a cura del Contraente, anche dopo la sottoscrizione della polizza, tramite richiesta all'Agenzia nel normale orario di apertura o tramite i servizi telematici messi dalla Società a disposizione dei clienti, entro e non oltre le ore 23.30 del giorno precedente a quello per il quale viene chiesta la copertura.

Sarà cura del Contraente conservare la documentazione rilasciata dalla Società utile a comprovare il buon esito dell'operazione.

Qualora avvenga un sinistro in un periodo non previsto, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nei seguenti casi:

- ☒ l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- ☒ il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- ☒ l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- ☒ il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

ESCL - Guida Esclusiva (Prodotti In strada per persone fisiche; Protezione in movimento e Prodotto Dueruote Protette)

La polizza è stipulata nella forma “a guida esclusiva”: Alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto. Tale conducente può essere il proprietario stesso o, semprechè il proprietario abbia un'età non inferiore a 26 anni compiuti, un suo familiare convivente.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme

che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESCL - Guida Esclusiva (Prodotto Instrada Lavoro&Affari)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esclusiva": alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESP - Guida Esperta (*Prodotti Instrada per persone fisiche; Protezione in movimento e Prodotto Dueruote Protette*)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia il proprietario, che è sempre abilitato, oppure un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

ESP - Guida Esperta (Prodotto Instrada Lavoro&Affari)

La polizza è stipulata nella forma "a guida esperta": la garanzia è pienamente operativa esclusivamente qualora alla guida del veicolo vi sia un qualsiasi conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quello abilitato, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, fino ad un massimo di Euro 5000. Tale diritto di rivalsa non verrà tuttavia esercitato nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità, nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

VAG - Vantaggio giovani

PER AUTO (senza condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 26 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

PER AUTO (con condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il conducente identificato del veicolo assicurato abbia meno di 26 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

PER MOTOCICLI (senza condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il proprietario del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

PER MOTOCICLI (con condizione "guida esclusiva")

All'atto della stipulazione e ad ogni eventuale rinnovo questo contratto godrà di una speciale riduzione tariffaria riservata ai giovani con buona condotta di guida. Tale riduzione tariffaria verrà concessa a condizione che:

- il conducente identificato del veicolo assicurato abbia meno di 21 anni;
- l'attestato di rischio non riporti alcun sinistro e risultino completati gli ultimi tre periodi assicurativi (anno corrente e due anni precedenti).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico CreditRas on line al numero verde 800 11 66 33; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore di CreditRas on line avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Valutazione del danno (disposizione valida solo per le garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile verso Terzi)

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Al fine di avere garanzia di accordo sul danno e di non avere altro onere se non il pagamento di eventuali scoperti o franchigie, l'Assicurato potrà rivolgersi per la riparazione ad una carrozzeria a sua scelta appartenente alla rete di carrozzerie selezionate dalla Società, il cui elenco potrà essere fornito contattando il numero verde sopra richiamato.

Pagamento dell'indennizzo (disposizione valida solo per le garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile verso Terzi)

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 39/1977, la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e dell'individuazione delle Autorità intervenute.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Durata del contratto (versione standard)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.

Durata del contratto (solo per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e per polizze temporanee)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Proseguimento del rapporto assicurativo (da non stampare per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e per polizze temporanee)

Fermo quanto previsto nella clausola "Durata del contratto", qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.

Pagamento del premio

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Estensione territoriale

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Per la Garanzie Infortuni del Guidatore, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino del Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

Sospensione del contratto (non prevista per ciclomotori, motocarrozzette, quadricicli leggeri, gatti delle nevi, motoslitte, rimorchi e per polizze temporanee o stipulate con formula "Guida su Misura")

1) **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETÀ**

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) **DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE**

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

3) **IMPOSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE**

Non è possibile sospendere il contratto in caso di:

- furto del veicolo;
- contratti di durata inferiore all'anno;

4) **REVOCA DELLA SOSPENSIONE**

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) **RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a tre mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questa ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita, o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

Sospensione del contratto (Prodotto Dueruote Protette, qualora venga selezionata l'opzione "Sospensione del contratto")

1) **OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELLA SOCIETA'**

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

2) **DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE**

La sospensione decorre a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a due mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a due mesi. La Società rinuncia comunque alle successive rate di premio.

3) **IMPOSSIBILITA' DI SOSPENSIONE**

Non è possibile sospendere il contratto in caso di:

- ☒ furto del veicolo;
- ☒ contratti di durata inferiore all'anno;

4) **REVOCA DELLA SOSPENSIONE**

La revoca della sospensione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi: in questo caso non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

5) **RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui la sospensione abbia avuto durata pari o superiore a due mesi.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in questo ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente.

La riattivazione avviene, mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società.

Se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita dalla Società.

Sospensione del contratto (Prodotto Dueruote Protette, qualora non venga selezionata l'opzione "Sospensione del contratto")

Non è ammessa la sospensione del contratto.

Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

1) **TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- ☒ familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- ☒ convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) **TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) **TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Alienazione del veicolo (disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CICLOMOTORE CL03 CreditRas Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI

Accessorio di serie - Installazione stabilmente fissata al veicolo, costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessorio - Installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli Accessori di serie e degli Optional.

Assicurato - Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

C.d.A. - Codice delle Assicurazioni - Decreto legislativo dl 7 Settembre 2005 n. 209.

Classe di conversione universale (CU) - Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione istituita con circolare Isvap n. 555/D e riportata nelle attestazioni di rischio relative ad autovetture, motocicli e ciclomotori assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Franchigia - Importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.

Indennizzo o Indennità - Somma erogata dalla Società all'Assicurato od al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio - Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza un'invalidità permanente.

Invalidità permanente - La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Massimali - Somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Optional - Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Risarcimento - Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoperto - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

Sinistro - Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società - CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Tariffa - La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Valore commerciale - Il valore del veicolo avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, **il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato**

Durata del contratto (versione standard)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo che una delle parti, prima della scadenza stessa, comunichi all'altra di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. **Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso veicolo un nuovo contratto con altra Compagnia.**

Durata del contratto (solo per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per la scadenza e per polizze temporanee)

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Prosecuzione del rapporto assicurativo (da non stampare per polizze emesse in sostituzione di polizze già stornate per

la scadenza e per polizze temporanee)

Fermo quanto previsto nella clausola “Durata del contratto”, qualora entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto il Contraente provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalle condizioni tariffarie vigenti a quella data, **il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di una nuova polizza.**

Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza; il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

Alienazione del veicolo (non valida per la Garanzia “A”)

In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico CreditRas on line al numero verde 800 11 66 33; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore di CreditRas on line avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Valutazione del danno (non valida per la Garanzia “A”)

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un perito da questa incaricato - con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

Al fine di avere garanzia di accordo sul danno e di non avere altro onere se non il pagamento di eventuali scoperti o franchigie, l'Assicurato potrà rivolgersi per la riparazione ad una carrozzeria a sua scelta appartenente alla rete di carrozzerie selezionate dalla Società. Il relativo elenco è disponibile presso l'Agenzia o sul sito Internet della Società, e potrà essere fornito anche contattando il numero verde sopra richiamato.

Pagamento dell'indennizzo (disposizione valida solo per le garanzie diverse da quelle di Responsabilità Civile verso Terzi)

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo

Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIA A - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alla normativa vigente, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ☒ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- ☒ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ☒ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt.186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- ☒ per i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- ☒ per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ☒ per i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- ☒ nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art.3 - Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato

1) TRASFERIMENTO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo e aver sottoscritto una dichiarazione attestante l'alienazione dello stesso, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

La sostituzione può essere effettuata a condizione che il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) resti invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- ☒ familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- ☒ convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

2) TRASFERIMENTO CON CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Alla scadenza la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.

3) TRASFERIMENTO CON ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo la parte di premio pagata e non goduta, a partire dalla data della restituzione del certificato, del contrassegno e della eventuale Carta Verde.

Art. 4 - Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo una dichiarazione attestante la distruzione ovvero l'esportazione definitiva del veicolo e a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso di demolizione del veicolo il rischio cessa e il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a restituire il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In tutti i casi sopra indicati, la Società restituisce la parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data della restituzione della documentazione sopra indicata.

Art. 5 - Denuncia del sinistro

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 39/1977, la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Inoltre, ai fini dell'art. 135 del C.d.A. la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

Art. 6 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 7- Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 8 - Carta Verde

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) che è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è pagato il premio. Nel caso trovi applicazione quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 9- Attestazione dello stato di rischio

Alla scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario del Veicolo (Locatario in caso di contratti di leasing) un documento che contiene:

- ⊗ la denominazione della Società;
- ⊗ il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- ⊗ il numero del contratto di assicurazione;
- ⊗ la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- ⊗ la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- ⊗ la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- ⊗ il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- ⊗ il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- ⊗ il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.
- ⊗ i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- ⊗ la firma del rappresentante autorizzato della Società.

In caso di furto totale del veicolo assicurato la Società, a richiesta del Contraente e/o del Proprietario del Veicolo (Locatario in caso di contratti di leasing), rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione completato.

La Società non rilascia attestazione nel caso di:

- ❑ contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- ❑ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali viene richiesta la sostituzione;
- ❑ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione viene rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI RCA

TEM - Rischi di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Qualora tale variazione comporti un aumento di premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio, non si procederà invece al conguaglio di detta maggiorazione.

LOC - Locazione senza conducente

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

RIN - Tacito rinnovo del contratto

A deroga di quanto previsto dall'articolo "Durata del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto con un premio diverso da quello in corso, esclusa la eventuale variazione derivante dall'evoluzione delle classi di merito, e ferme restando tutte le condizioni di polizza, lo deve comunicare al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

RIV - Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella sezione Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ❑ se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- ❑ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

NCD - No Claim Discount

1) DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA E DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria No Claim Discount, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- ❑ **PRIMO PERIODO:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- ❑ **PERIODI SUCCESSIVI:** decorrono dalla scadenza del periodo precedente ed hanno durata di dodici mesi.

Il periodo di osservazione, come sopra definito, deve avere una durata minima di 9 mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

2) CLASSI DI MERITO

La forma tariffaria No Claim Discount si articola in classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe massima, secondo la tabella che segue:

Tabella 1						
Classi di merito	6	5	4	3	2	1
Coefficienti di determinazione del premio	1,00	0,75	0,68	0,61	0,55	0,50

3) CLASSE DI MERITO DI INGRESSO

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati. Qualora non sia esibita la documentazione richiesta o non siano rispettati i criteri descritti per i casi specifici, elencati ai punti da A ad I, sarà assegnata la classe di merito 6.

Qualora l'assegnazione della classe di merito 6 sia stata generata dalla mancata consegna dell'attestazione di rischio, ove prevista, ed il Contraente provveda alla produzione del documento entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione e al rimborso dell'eventuale differenza di premio.

Relativamente ai punti da A ad I, nel caso in cui il veicolo da assicurare sia un Ciclomotore ed al fine di identificare il corrispondente motivo di assegnazione, si dovrà procedere per analogia.

A. VEICOLO IMMATRICOLATO IN ITALIA PER LA PRIMA VOLTA O CICLOMOTORE ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Classe 6;

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Classe 6;

C. VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO

Classe 6;

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO LA COMPAGNIA, CONSEGNATO IN CONTO VENDITA E RIPROPOSTO A SEGUITO DI MANCATA VENDITA

Classe 6;

E. VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato di rischio, che il Contraente è tenuto a consegnare secondo i criteri della seguente tabella:

Tabella 2							
Classe NCD di assegnazione							
Classe Universale	Anni indenni da sinistri						Sinistri verificatisi nell'anno corrente
	ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	Ultimi 2 anni	Ultimo anno	anno corrente	1 o più sinistri nell'anno corrente
1	1	2	3	4	5	6	6
2	1	2	3	4	5	6	6
3	1	2	3	4	5	6	6
4	1	2	3	4	5	6	6
5	1	2	3	4	5	6	6
6	1	2	3	4	5	6	6
7	1	2	3	4	5	6	6
8	1	2	3	4	5	6	6
9	1	2	3	4	5	6	6
10	1	2	3	4	5	6	6
11	1	2	3	4	5	6	6
12	1	2	3	4	5	6	6
13	1	2	3	4	5	6	6
14	1	2	3	4	5	6	6
15	1	2	3	4	5	6	6
16	1	2	3	4	5	6	6
17	1	2	3	4	5	6	6
18	1	2	3	4	5	6	6

I sinistri da prendere in considerazione sono:
 i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
 i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.
 Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

F. VEICOLO ASSICURATO PRECEDENTEMENTE ALL'ESTERO

Classe 6, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che ne consenta l'assegnazione ad altra classe di merito. Per l'attribuzione della classe di merito si terrà conto della sinistrosità, relativa agli ultimi 5 anni, indicata nella dichiarazione applicando i criteri di cui alla tabella 2.

G. VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla tabella 2, qualora sia trascorso almeno un mese e non sia trascorso più di un anno dalla scadenza del precedente contratto assicurativo. Il Contraente deve esibire l'attestazione di rischio e sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza del precedente contratto assicurativo.

H. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

Il contratto è assegnato alla classe di merito individuata in base ai criteri della tabella 2, a condizione che la stipulazione avvenga entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, copia della denuncia di furto e l'attestazione dello stato di rischio.

I. VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI ALTRO VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO

Il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai successivi punti a) e b), sempre che:

- l'assicurato esibisca copia del precedente contratto scaduto da non oltre un anno e documentazione comprovante l'alienazione, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo precedentemente assicurato, nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente coincidano;
- l'immatricolazione o la voltura del veicolo da assicurare siano avvenute da non oltre sei mesi.

a) Veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito 6, salvo che l'applicazione delle regole di cui alla tabella 2 consenta l'assegnazione ad una classe di merito inferiore.

b) Veicolo da assicurare appartenente ad un diverso settore tariffario

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni desunti dall'attestazione dello stato di rischio riferita all'ultima annualità completata, secondo i criteri della tabella 4.

4) EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

J. A. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

Classe di merito precedentemente raggiunta	Nessun Sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	6	6	6	6
2	1	6	6	6	6
3	2	6	6	6	6
4	3	6	6	6	6
5	4	6	6	6	6
6	5	6	6	6	6

A tal fine vengono presi in considerazione:
i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato;
i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verifichino o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

K. B. FACOLTA' DI RIMBORSO

Alla scadenza del contratto, indipendentemente dall'eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l'evoluzione delle classi di merito in Malus, rimborsando alla Società gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione. Non è ammesso il rimborso per sinistri non ancora definiti.

5) VEICOLO ASSICURATO IN SEGUITO A SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO

Qualora il presente contratto sia stato emesso in sostituzione di altro contratto, i criteri di assegnazione della classe di merito sono i seguenti:

a) Veicolo appartenente al medesimo settore tariffario

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito del contratto sostituito.

- Nel caso di veicolo assicurato avente stessa tipologia e diversa forma tariffaria del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
 - Nel caso di veicolo assicurato avente diversa tipologia del veicolo sostituito, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella 2.
- b) Veicolo appartenente ad un diverso settore tariffario
 Il contratto è assegnato alla classe di merito 6 qualora non sia prodotta l'attestazione dello stato di rischio del veicolo precedentemente assicurato e riferita all'ultima annualità completata. Nell'ipotesi di produzione dell'attestazione dello stato di rischio si applicano i criteri indicati nella tabella 4.

Tabella 4							
Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati negli ultimi 5 anni							
	Anni indenni da sinistri					Sinistri verificatisi nell'anno corrente	
	Ultimi 5 anni	ultimi 4 anni	ultimi 3 anni	ultimi 2 anni	ultimo anno	anno corrente	1 o più
Classe di assegnazione	1	2	3	4	5	6	6
A tal fine vengono presi in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> ■ i sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato; ■ i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE, riguardanti il veicolo precedentemente assicurato. Non si considerano anni indenni da sinistri quelli per i quali l'attestazione dello stato di rischio riporti le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).							

6) **SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso.

La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

La sostituzione del veicolo con altro, appartenente ad un settore tariffario diverso, determina l'interruzione del periodo di osservazione.

7) **FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Il veicolo rubato, qualora venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso la Società con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 6.